



# COMUNE DI BUGNARA

C.A.P. 67030 (PROVINCIA DELL'AQUILA)

TEL. 0864 46114 – FAX 0864 46301

COD. FISC. 00190300665

[bugnara@comunedibugnara.it](mailto:bugnara@comunedibugnara.it)

[www.comunedibugnara.it](http://www.comunedibugnara.it)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 21 MAGGIO 2014

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C) APPROVAZIONE  
ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI PER L'ANNO 2014**

L'anno Duemilaquattordici il giorno ventuno del mese di maggio, alle ore 16,45 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria.

Risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

				<u>Presenti</u>	<u>Assenti</u>
1.	LO STRACCO GIUSEPPE		SINDACO	SI	
2.	TAGLIERI	DOMENICO	Consigliere di maggioranza	SI	
3.	LUPI	OSVALDO	Consigliere di maggioranza	SI	
4.	DI RAMIO	LUIGI	Consigliere di maggioranza	SI	
5.	LO STRACCO	MAURIZIO	Consigliere di maggioranza	SI	
6.	BEVILACQUA	ELIGIO	Consigliere di maggioranza	NO	SI
7.	STINZIANI	MICHELE	Consigliere di maggioranza	SI	
8.	DI FIORE	VALENTINA	Consigliere di maggioranza	NO	SI
9.	FAIELLA	DONATO	Consigliere di maggioranza	SI	
10.	CASTRUCCI	FRANCESCO	Consigliere di minoranza	SI	
11.	SERVILIO	MARIO	Consigliere di minoranza	SI	
12.	INCORVATI	CLAUDIO	Consigliere di minoranza	NO	SI
13.	VENTRESCA	CESIDIO A.	Consigliere di minoranza	NO	SI

PRESENTI N. 9

ASSENTI N. 4

Presiede il Consiglio Comunale il Sindaco Sig. Giuseppe LO STRACCO il quale verificato il numero dei consiglieri presenti e la validità della seduta sottopone al Consiglio la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Fania COLANGELO con le funzioni attribuite dal D.Lgs. 267/00.

OGGETTO:

**IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito nella legge n. 68 del 02/05/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

a) articolo 1, comma 688, della legge 147/2013, come modificato dalla legge 68/2014 di conversione del D.L.

16/2014: modalità di pagamento della TASI;

b) articolo 3 della legge 147/2013, come modificato dalla legge 68/2014 di conversione del D.L. 16/2014:

l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali, per i rifugi alpini non custoditi, per i punti d'appoggio e i bivacchi nonché per gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;

c) articolo 1, comma 688, della legge 147/2013, come modificato dalla legge 68/2014 di conversione del D.L. 16/2014: Scadenze pagamento TASI: Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata e' effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta e' effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al

citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 e dalla legge 68/2014, i quali testualmente recitano:

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU;
  - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con precedente deliberazione di Consiglio Comunale adottata in data odierna;

Vista la propria deliberazione in data odierna, immediatamente eseguibile, con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta in corso, le seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	4,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri immobili ed aree fabbricabili	8,60 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Ritenuto imprescindibile, per l'anno 2014, di garantire un gettito TASI necessario per garantire gli equilibri di bilancio;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	1,80 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	1,80 per mille
Aliquota per tutti gli altri immobili ed aree fabbricabili	1,80 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille

Stimato in €. 97.000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni previste nel Regolamento TASI;

Dato atto che i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti: illuminazione pubblica; sicurezza e manutenzione strade;

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 40.050,00
2	SICUREZZA	€ 36.270,64
3	MANUTENZIONE STRADE	€ 43.976,82
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 120.297,46</b>

a fronte di un gettito di €. 97.000,00 (copertura 80,63%);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- l'articolo 2 bis della legge n. 68 del 02/05/2014 con la quale è stato convertito in legge il D.L. 06/03/2014, n. 16 il quale ha ulteriormente differito al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Preso atto che alle 17.45 entra in aula il consigliere Valentina Di Fiore

Con votazione favorevole all'unanimità dei presenti, espressa per alzata di mano

**DELIBERA**

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2014:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	1,80 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	1,80 per mille
Tutti gli altri immobili ed aree fabbricabili	1,80 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille

- 2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 e dalla legge n. 68/2014;
- 3) di stimare in €. 97.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra e delle detrazioni previste dal Regolamento TASI;
- 4) di stabilire in €. 120.297,46 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, di cui si riportano le risultanze finali:

<b>ND</b>	<b>SERVIZIO</b>	<b>COSTI TOTALI</b>
1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 40.050,00
2	SICUREZZA	€ 36.270,64
3	MANUTENZIONE STRADE	€ 43.976,82
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 120.297,46</b>

- 5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it).
- 6) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune;



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE

Lo Straceo Giuseppe



IL SEGRETARIO

Dott.ssa Fania Colangelo

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

*Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.*

*Il responsabile del servizio finanziario  
Rag. Fabio Di Ianni*

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene:

pubblicata all'Albo Pretorio **on line** N. 259 di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna;

Bugnara, 22/05/2014



IL SEGRETARIO

Dott. ssa Fania Colangelo

### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

( ) in data \_\_\_\_\_ per la decorrenza dei termini

con l'adozione, a seguito della dichiarata immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Bugnara, 22/05/2014



IL SEGRETARIO

Dott.ssa Fania Colangelo

Il presente atto è copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Bugnara, 22/05/2014



IL SEGRETARIO

Dott.ssa Fania Colangelo